

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Il **Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento dell'Università di Pavia** (di seguito, per brevità, "Dipartimento"), C.F.: 80007270186, con sede in Pavia, c/o Campus della Salute, Viale Golgi n.19, PEC amministrazione-centrale@certunipv.it, rappresentato dal Direttore, Antonio Pisani, ivi domiciliato per la carica, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento in data 26/01/2026

E

La **Pinacoteca di Brera** (di seguito, per brevità, "Pinacoteca"), C.F. 97725670158, con sede in Milano, via Brera 28 (c.a.p. 20121), PEC pec.pin-br@cultura.gov.it, rappresentata dal Direttore Angelo Crespi quale proprio rappresentante legale pro tempore e Direttore Generale, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Museo; (di seguito, congiuntamente, per brevità, "Parti" e ciascuna, singolarmente, anche "Parte")

Premesso che

- La Pinacoteca di Brera risulta un Istituto di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale nazionale perseguendo come finalità tra l'altro, la tutela, conservazione, valorizzazione e disseminazione dei contenuti culturali relativi al proprio patrimonio, anche attraverso l'interazione con altri Istituti pubblici e privati.
- Il Dipartimento nell'ambito delle sue varie articolazioni scientifiche, promuove e sviluppa ricerche nelle discipline scientifiche, biomediche e umanistiche in generale, oltre che in quelle musicologiche e storico-artistiche, privilegiando un approccio interdisciplinare e un'impostazione di ricerca multidisciplinare, con il coinvolgimento di discipline scientifiche con particolare riferimento all'area psicologica;
- è interesse del Dipartimento e della Pinacoteca mettere reciprocamente a disposizione le proprie competenze, in modo da sviluppare e perfezionare, nell'autonomia delle proprie funzioni, le rispettive missioni, e da offrire sia agli studiosi sia agli studenti e ai ricercatori in formazione l'opportunità di acquisire, approfondire, aggiornare e confrontare le proprie conoscenze, esperienze e metodologie

Considerato

- il Codice Beni Culturali, Dlgs 42/04, in particolare agli art. 6, 111-112 108 co. 3°, 118-119, riconosce l'importanza dell'impegno alla valorizzazione dei beni culturali pubblici anche nella forma negoziale- collaborativa e anche in collaborazione con il mondo degli enti pubblici; e considerata anche la L.241/90 agli art. 1, 3, 11,15;
- Visto il DPCM n° 57 del 15 marzo 2024, art. 3 co.6° lett.b); art. 24 co. 3 lett. a) n° 2 e co. 7° in merito all'autonomia speciale della Pinacoteca di Brera quale articolazione del Dipartimento Valorizzazione del Ministero della Cultura;
- che il Dipartimento ha in essere diversi progetti di ricerca scientifica nell'ambito della psicologia e nelle neuroscienze cognitive, anche in relazione a temi di neuroestetica, neuroscienze e psicologia dell'arte

- che le competenze scientifiche presenti all'interno del Dipartimento permettono l'avvio di progetti di collaborazione comuni per studi legati alla percezione, fruizione, interpretazione e associazioni emotive per numerose opere presenti all'interno della Pinacoteca, quali ad esempio "Lo Sposalizio della Vergine" di Raffaello, la "Pala Montefeltro" di Piero della Francesca e il "Cristo alla colonna" di Donato Bramante (Sala XXIV).
- che la collaborazione potrà riguardare anche opere quali il Cenacolo Vinciano con l'obiettivo di ottimizzare l'esperienza di fruizione dell'opera, sia a livello percettivo che di valorizzazione storica.
- la possibilità di svolgere studi attraverso la rilevazione di preferenze personali, autovalutazione emotiva e memorizzazione delle opere attraverso questionari nelle diverse fasi pre- durante e post- fruizione delle opere, con particolare riferimento al Cenacolo Vinciano e al possibile accompagnamento musicale.

TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO, CON VALORE DI PREMESSE, LE PARTI CONCORDANO DI REGOLARE E SVILUPPARE LA COLLABORAZIONE NEI TERMINI SEGUENTI:

Art. 1 - Recepimento delle premesse

Le premesse formano parte integrante e vincolante del presente che d'ora innanzi sarà definito Accordo.

Art. 2 – Oggetto

Con il presente Accordo le Parti intendono stabilire rapporti di collaborazione su temi riguardanti la psicologia e le neuroscienze negli ambiti artistici e culturali di rilevanza per la Pinacoteca

Art. 3 – Obiettivi

In questo ambito, le Parti, nel rispetto dei propri scopi, obiettivi e attività, nell'arco temporale di applicazione del presente accordo, intendono istituire un attivo e costante rapporto di collaborazione al fine di:

- promuovere e sviluppare ricerche finalizzate allo studio, alla conservazione e alla valorizzazione dei materiali conservati presso la Pinacoteca; anche attraverso la valorizzazione di approcci di ricerca interdisciplinari includenti anche la semiotica visiva;
- pubblicare i risultati ottenuti tramite gli strumenti della comunità scientifica, favorendo la diffusione e il coinvolgimento il più ampio possibile a livello nazionale ed internazionale;
- implementare iniziative che promuovano i risultati ottenuti dalle ricerche, mirando al coinvolgimento attivo di un pubblico più vasto di quello accademico;
- creare momenti di intersezione tra le attività di didattica e ricerca, da un lato, e le pratiche di studio del patrimonio conservato dalla Pinacoteca.

Art. 4 - Attività previste

Le Parti, per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 3, si impegnano a svolgere le iniziative scientifiche e le attività di seguito indicate:

- ricerca scientifica su progetti specifici
- possibilità di partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o

internazionali;

- organizzazione di tirocini formativi, nell'ambito di specifiche convenzioni, destinati agli studenti, laureati e partecipanti a master o corsi di perfezionamento scientifico;
- organizzazione di convegni, conferenze, seminari e altre attività affini;
- confronto con gruppi di lavoro dedicati alla realizzazione e alla progettazione di analoghi progetti di ricerca e analoghi strumenti (banche dati, strumenti digitali al servizio della divulgazione, ecc.);
- pubblicazioni in ambito scientifico;
- promozione congiunta, a ogni livello, di diffusione delle informazioni sulla collaborazione tra enti, sui risultati, sui metodi.

Articolo 5 Modalità esecutive

Il presente Accordo non prevede oneri. Ogni eventuale onere sarà oggetto di specifica disciplina nell'ambito degli accordi attuativi che le parti stipuleranno per il conseguimento delle finalità dettagliate nell'art. 3. Ogni accordo stabilirà priorità, metodologia, procedure e modalità per finanziare eventuali costi derivanti, che potranno essere assunti dalle Parti compatibilmente con le risorse disponibili.

Ciascuna Parte mette a disposizione della presente collaborazione proprie risorse umane e strumentali, sulla base delle specifiche competenze e disponibilità, nonché eventuali risorse finanziarie espressamente reperite. Le Parti possono altresì ricercare, anche congiuntamente, eventuali finanziamenti esterni per sostenere le attività da intraprendere in esecuzione dell'Accordo, nella forma di sponsorizzazioni, di contribuzioni liberali private, "art-bonus" ecc.

Le Parti, previa reciproca consultazione e al fine precipuo di recuperare nuove risorse finanziarie, potranno estendere il presente Accordo ad altre persone giuridiche, pubbliche o private, che condividano le finalità della collaborazione. L'Adesione sarà formalizzata tramite specifico atto integrativo, preventivamente approvato dagli organi decisionali delle Parti e dalle stesse sottoscritto insieme al nuovo aderente.

Al fine della più ampia ed efficace diffusione della conoscenza delle iniziative e dei risultati conseguiti attraverso il presente accordo, le Parti, anche avvalendosi dei propri uffici deputati alle relazioni esterne e stampa, di concerto ed eventualmente anche congiuntamente, potranno sviluppare piani di comunicazione rivolti a enti e organi di informazione e di promozione culturale, diramando "comunicati stampa" e agendo nella "diffusione social" e nei rispettivi siti istituzionali.

Articolo 6 (Proprietà dei risultati e loro pubblicazione)

I risultati conseguiti nell'ambito del presente accordo, ove non diversamente stabilito in merito negli atti esecutivi stipulati dalle parti in sua esecuzione, sono di proprietà congiunta. I materiali elaborati nell'ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle parti. Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dalle Parti, che dovranno, entro 60 giorni, esprimere il benestare o il diniego. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, ognuna delle parti si riterrà libera di procedere alla pubblicazione disgiunta. Nel caso di pubblicazioni dovrà comunque essere indicato che i risultati sono stati conseguiti nell'ambito della

collaborazione fra il Dipartimento e la Pinacoteca.

Art. 7 Comunicazioni

Le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:

- Pinacoteca: pec.pin-br@cultura.gov.it
- Dipartimento: amministrazione-centrale@certunipv.it

Art. 8 Responsabili Scientifici della collaborazione

Sono responsabili scientifici della collaborazione:

- il Prof. Tomaso Vecchi, per il Dipartimento;
- il Direttore Angelo Crespi e l'arch. Chiara Rostagno, per la Pinacoteca
- referenti per l'attuazione dell'accordo per la Pinacoteca: dr. Giacomo Maria Prati, in coordinamento con la Direzione, i responsabili scientifici e con il funzionario storico dell'arte dr. Cristina Quattrini per quanto riguarda la sala XXIV;

Art. 9- Modifiche

Il presente Accordo, in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti, la cui efficacia è subordinata alla stipula di specifico atto modificativo, ottenute le preventive approvazioni rispettivamente necessarie.

Art. 10– Durata e recesso

Il presente Accordo avrà validità 3 (tre) anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione e può essere prorogato, se le condizioni rimangono invariate, o rinnovato, in caso contrario, per ulteriori analoghi periodi, per espressa volontà delle Parti da manifestarsi almeno 3 mesi prima della scadenza. La proroga o il rinnovo saranno formalizzati dalle parti con specifico atto, ottenute le preventive approvazioni da parte dei rispettivi organi decisionali. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte mediante PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi sessanta giorni dalla notifica dello stesso. Le Parti hanno facoltà di risolvere consensualmente il presente Accordo prima della data di scadenza mediante atto formale.

Nel caso sia di recesso unilaterale sia di scioglimento consensuale, rimane comunque l'obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento, fatto salvo diverso accordo. Il recesso anticipato non inficerà la validità degli atti conclusi tra le Parti in sua esecuzione, i quali manterranno la loro validità fino alla naturale scadenza, fatto salvo diverso accordo tra le Parti stesse.

Art. 11- Personale, Responsabilità, Assicurazione

L'attività svolta da ciascuna delle Parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra Parte ed il personale - in qualunque modo e a qualsiasi titolo - coinvolto nelle attività che sono oggetto del presente Accordo manterrà inalterata la natura del proprio rapporto di lavoro con il rispettivo datore. Il personale di una Parte che si rechi presso l'altra Parte per svolgerci attività oggetto del presente Accordo deve essere coperto da assicurazione per qualsiasi danno derivante da responsabilità civile e infortuni. In particolare, i dipendenti universitari e gli studenti fruiscono di

tutela INAIL/gestione conto Stato e sono altresì coperti da polizza di responsabilità civile. Le suddette persone sono altresì responsabili dei danni che possono causare a terzi, durante la permanenza presso i luoghi di esecuzione delle attività presso la Parte ospitante. Esse non potranno utilizzare alcuna attrezzatura esistente presso la Parte

ospitante, se non dopo aver ricevuto le autorizzazioni necessarie. In caso di infortunio del personale delle Parti - in qualunque modo e a qualsiasi titolo – nell'esecuzione delle attività disciplinate dal presente Accordo, condotte nelle sedi di svolgimento delle stesse ed *in itinere*, la Parte interessata dovrà attivarsi, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, per la denuncia dell'infortunio all'INAIL territorialmente competente, comunicando tempestivamente all'altra Parte l'accaduto.

Art. 12 Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e dell'art. 10 del D.M. 363/98:

Per quanto riguarda il Dipartimento: il Direttore del Dipartimento, sorveglia affinché il referente di cui al precedente art. 8 provveda a garantire la sicurezza e la salute dei soggetti coinvolti nell'ambito dell'Accordo, anche attraverso il coordinamento della sicurezza previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni e dal Regolamento di Ateneo per la gestione delle attività di sicurezza e prevenzione negli appalti, contratti d'opera e di somministrazione. Il suddetto responsabile assume le funzioni di responsabile delle attività ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Il personale della Biblioteca ospitato presso il Dipartimento è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a quanto indicato nella normativa vigente in Ateneo. Per quanto riguarda la Biblioteca: il referente di cui al precedente art. 8 si attiva al fine di garantire, mediante opportune procedure di coordinamento, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., la sicurezza e la salute dei soggetti coinvolti nell'ambito dell'Accordo. Il referente sorveglia sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate anche da parte del personale universitario ospitato, che è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e a quanto indicato nella normativa vigente.

Ciascuna parte si impegna a far rispettare al proprio personale e ai propri studenti, in caso di ingresso nell'area dell'una o dell'altra parte, tutti i regolamenti e le disposizioni emanati dalle parti per i propri dipendenti.

Art. 13- Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali funzionale all'esecuzione delle attività disciplinate dal presente accordo è improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, del D.Lgs. n. 51/2018 e del d.P.R. n. 15/2018. A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del D.Lgs. 51/2018, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate a garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito dell'accordo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le parti. In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio

devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici. Le informative estese sul

trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi: <http://privacy.unipv.it/> e <https://mannapoli.it/wp-content/uploads/2021/07/Informativa-per-il-trattamento-dei-dati-personali.pdf>

Art. 14 - Registrazione ed oneri fiscali

Il presente Accordo:

- sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86 a cura e spese della Parte che ne farà richiesta;
- l'imposta di bollo, ai sensi del D.M. 17/6/2014 sarà a carico del Dipartimento; sarà assolta dall'Università degli Studi di Pavia in modalità virtuale, in forza di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Locale di Pavia, n. 1 del 22.11.2001, sull'unico originale elettronico che le parti sottoscriveranno digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 –bis della Legge 241/1990 e dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

Art. 15 Legge applicabile e foro competente

Il presente Accordo è sottoposto alla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Accordo che non possa essere risolta in via bonaria, il Foro competente esclusivo è quello del Tribunale di Milano.

Letto approvato e sottoscritto, con firma digitale

Milano, (1)

Pavia, (1)

**Pinacoteca di Brera – Biblioteca
N.Braidense**

Il Direttore Generale
Angelo Crespi

**Dipartimento di Scienze del Sistema
Nervoso e del Comportamento
dell'Università di Pavia
Il Direttore
(Prof. Antonio Pisani)**